

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 70

Euro 0,82

Anno 40

21 maggio 2009

N. 92

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile
2009, n. 577

**Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in lo-
cazione di cui all'art. 38 della L.R. 24/2001 – Criteri
attuativi anno 2009**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2009, n. 577

Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 38 della L.R. 24/2001 – Criteri attuativi anno 2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il DLgs n. 109 del 31/3/1998 così come modificato dal DLgs n. 130 del 3/5/2000 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- il DLgs n. 286 del 25/7/1998, così come modificato dalla Legge n. 189 del 30/7/2002, contenente disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero;
- la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l'art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 7/5/1999, contenente disposizioni attuative del DLgs 109/98, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4/4/2001;
- il DLgs n. 267 del 18/8/2000 in materia di ordinamento degli enti locali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 445/00 contenente disposizioni in materia di certificazioni amministrative;
- il DL n. 112 del 25/6/2008, convertito con Legge n. 133 del 6/8/2008, in particolare il comma 13 dell'art. 11, riguardante i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui all'art. 11 della Legge n. 431 del 1998;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 10188 del 5/11/2008, con cui si è provveduto al riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative alla finanziaria 2008 destinando alla Regione Emilia-Romagna una quota pari a Euro 17.368.543,34, e nel quale si stabilisce che i Comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal DM del 7/6/1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti;
- la L.R. n. 24 del 9/8/2001 che, nel disciplinare l'intervento pubblico nel settore abitativo, relativamente al Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39, di seguito denominato Fondo regionale, ha stabilito che la Regione provvede alla definizione dei criteri di riparto tra i Comuni delle risorse del Fondo e le modalità di conferimento delle stesse nonché alla individuazione della quota del concorso finanziario comunale;
- la L.R. n. 23 del 19/12/2008 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 che ha stanziato la somma di Euro 3.000.000,00 sul Fondo regionale;

considerato che:

- l'art. 11, comma 7, della Legge 431/98, così come modificato dalla Legge 21/01, stabilisce che le Regioni ripartiscono ai Comuni le risorse assegnate dallo Stato presenti sul Fondo;
- l'art. 38 e l'art. 39 della L.R. 24/01 disciplinano la materia relativa al Fondo demandando ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo;
- i Comuni, in base al già richiamato decreto ministeriale del 5/11/2008, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria

tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti;

- i predetti requisiti, per il riparto in corso, non comprendono il nuovo requisito introdotto dall'art. 11, comma 13 del DL n. 112 del 2008, convertito con Legge n. 133 del 2008;

considerato, altresì, che il presente atto deliberativo determina nel dettaglio le modalità di utilizzo delle risorse per cui non si rendono necessari ulteriori atti di programmazione;

sentite le Organizzazioni Sindacali e l'Anci regionale;

tenuto conto delle valutazioni tecnico giuridiche espresse dal Direttore generale Affari istituzionali e legislativi, dott.ssa Filomena Terzini, in merito alle questioni applicative connesse alla norma dell'art. 11, comma 13 del DL 112/08 convertito con la Legge 133/08;

ritenuto, per quanto sopra premesso, di dare attuazione per l'anno 2009 alle disposizioni sopra citate disciplinando le modalità di funzionamento ed erogazione del Fondo regionale;

ritenuto di applicare per la ripartizione delle risorse nella disponibilità 2008 del Fondo nazionale, le disposizioni contenute nel DM del 5/11/2008;

dato atto che le modifiche introdotte dal comma 13 dell'art. 11 del DL n. 112 del 2008, convertito con Legge n. 133 del 2008, perché possano avere piena operatività per le successive ripartizioni di risorse statali, richiedono, in base all'art. 11 della Legge 431 del 1999, che si addivenga ad una "doppia intesa" tra lo Stato e le Regioni sia sui "requisiti minimi" previsti dal comma 4, sia sulla ripartizione del "fondo nazionale" ai sensi del comma 5 dello stesso articolo;

richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 2832 del 17 dicembre 2001 "Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale – servizi e professionali";

dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di disporre per l'anno 2009 la ripartizione delle risorse del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, secondo le disposizioni degli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001, allo scopo di erogare contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione e con decorrenza;

2) di applicare per la ripartizione delle risorse nella disponibilità 2008 del Fondo nazionale, le disposizioni contenute nel DM del 5/11/2008;

3) di dare atto che le modifiche introdotte dal comma 13 dell'art. 11 del DL n. 112 del 2008, convertito con Legge n. 133 del 2008, per le ragioni indicate in premessa, non producono effetti al riparto in corso;

4) di stabilire, conseguentemente, che i Comuni, sulla base delle risorse loro assegnate dal presente atto, definiscono la graduatoria applicando i requisiti minimi stabiliti dal DM del 7/6/1999;

5) di stabilire, inoltre, che per il funzionamento, l'erogazione e i criteri applicativi dell'assegnazione delle risorse disponibili, si applicano le disposizioni generali contenute nell'Allegato A) "Disposizioni per il Funzionamento e l'erogazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2009", nonché mediante le disposizioni applicative contenute nell'Allegato B) "Criteri applicativi del dispositivo e dell'Allegato A)", approvati entrambi come parte integrante del presente atto;

6) di stabilire che l'operatività della deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 7/4/2008 cessa a partire dalla avvenuta esecutività del presente atto, fatte salve le operazioni di gestione ancora in essere alla stessa data;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

ALLEGATO A)**DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L'EROGAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2009****1. Finalità**

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo regionale per la locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

2. Enti beneficiari

Possono inviare richieste di contributo, oltre ai comuni della Regione Emilia - Romagna, le unioni di comuni, le istituzioni e i consorzi costituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 ai quali con l'atto istitutivo sia stato demandato l'esercizio delle competenze relative al Fondo Regionale per la locazione.

3. Risorse

Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione:

- a) risorse statali;
- b) risorse regionali;
- c) risorse comunali.

4. Criteri e modalità di ripartizione delle risorse

- 4.1 La ripartizione delle risorse agli enti richiedenti è demandata ad una successiva determinazione del Responsabile del Servizio regionale Politiche abitative.
- 4.2 Alla liquidazione dei contributi provvederà con proprio atto formale il Responsabile del Servizio regionale Politiche abitative in una unica soluzione, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001 e in applicazione della propria deliberazione n. 447/2003 e s.m.
- 4.3 In caso di risorse inferiori al fabbisogno complessivo delle fasce di cui al punto 7. "Beneficiari" del presente allegato, si procederà ad una riduzione del

contributo in misura proporzionale alle risorse disponibili.

4.4 In caso di importo del contributo assegnato inferiore all'importo delle economie a carico del bilancio regionale realizzate nella gestione degli anni precedenti non spetta alcun saldo del contributo. La differenza tra il contributo assegnato nell'anno 2009 e le economie deve essere trattenuta dal comune come anticipo sui fondi da assegnare nel 2010.

4.5 La erogazione del contributo ai comuni avverrà solo dopo l'avvenuta rendicontazione della gestione dell'anno 2008 da parte dei comuni ai sensi della circolare del Servizio regionale Politiche abitative prot. n. 31804 del 09/02/2009 emanata in ottemperanza a quanto disposto dalla propria deliberazione n. 476/2008.

5. Quota comunale di partecipazione al finanziamento

La quota di partecipazione dei Comuni al Fondo regionale è determinata in una percentuale del contributo erogabile non inferiore al 15%.

In sede di rendiconto il Servizio regionale Politiche abitative verificherà la erogazione ai beneficiari da parte dei comuni della quota a loro carico. La mancata erogazione comporta la restituzione della quota di contributo regionale. La somma da restituire dovrà essere versata alla tesoreria della regione Emilia-Romagna nei tempi e con modalità da definirsi con circolare del Servizio regionale Politiche abitative eventualmente emanata dopo il rendiconto della gestione dell'anno 2009 da parte dei comuni.

Le somme di cui sopra, limitatamente agli importi resisi effettivamente disponibili a bilancio regionale, saranno assegnate ai Comuni beneficiari nell'anno 2010.

6. Economie di gestione

6.1 Le eventuali economie dei comuni relative alla gestione degli anni precedenti e relative alla quota di contributo a carico del bilancio regionale sono trattenute dagli stessi a titolo di anticipo sulle risorse da assegnare. Tali economie saranno detratte dalla quota da erogare ai comuni richiedenti con il provvedimento del Responsabile del Servizio regionale Politiche Abitative di cui al punto 4. del presente allegato.

6.2 I comuni beneficiari negli anni precedenti che non intendono aprire i bandi pubblici di cui al punto 13. "Bandi comunali" del presente allegato oppure che non hanno ricevuto nessuna domanda di contributo oppure che hanno dichiarato inammissibili tutte le domande di contributo dovranno versare alla Tesoreria della Regione Emilia - Romagna entro e non oltre il 08/09/2009 le eventuali economie della gestione degli anni precedenti e relative alla quota di contributo a carico del bilancio regionale.

Il versamento deve essere effettuato con la seguente causale: "Restituzione somme derivanti dall'art. 11 della Legge 431/98".

Copia del mandato di pagamento deve essere inviata al Servizio Politiche abitative della Regione Emilia - Romagna (fax 051/283654 - V.le A. Moro, 38 40127 Bologna) contestualmente al versamento.

6.3 Le somme di cui al punto 6.2, limitatamente agli importi resisi effettivamente disponibili a bilancio regionale, saranno eventualmente assegnate ai Comuni beneficiari richiedenti con il provvedimento del Responsabile del Servizio regionale Politiche Abitative di cui al punto 4. del presente allegato.

6.4 Per economie si intende, oltre alle economie dell'anno 2008, anche eventuali somme che non sono state precedentemente dichiarate dal comune contestualmente alle richieste di contributo negli anni precedenti e che quindi non sono già state detratte nei suddetti anni dal saldo del contributo spettante al comune.

7. Beneficiari

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i nuclei familiari che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

7.1 Cittadinanza italiana;

7.2 Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

7.3 Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;

7.4 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento

della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

7.5 titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:

- a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
- b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della L. 179/92 e successive modifiche, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario;

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

7.6 Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonchè nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

7.7 Non essere assegnatario di un alloggio di ERP;

7.8 Non essere assegnatario di un alloggio comunale.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
 - b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.
- La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure

dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

- 7.9 Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in ambito provinciale. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
- b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
- c) titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
- d) alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
- e) concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso;
- f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.

- 7.10 Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000.

Tale limite di Euro 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;

- 7.11 valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non superiore a Euro 32.520,00;

- 7.12 valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli

oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

	Valore ISE €	Incidenza Canone/Valore ISE
Fascia A	Fino a 11.920,00	Non inferiore al 14%

	Valore ISEE	Valore ISE	Incidenza Canone/Valore ISE
Fascia B	Non superiore a 16.260,00	Da 11.920,01 a 32.520,00	Non inferiore al 24%

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

7.13 I requisiti di cui al presente punto 7. "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001.

7.14 Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente

dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale

- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

8. Entità del contributo teorico

8.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000:

- a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di EURO 3.100,00
b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di EURO 2.325,00

8.2 Al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ai limiti di seguito indicati, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile:

Comune	Canone massimo mensile €
Inferiore a 20.000 abitanti	580,00
Compreso tra 20.000 e 200.000 abitanti	680,00
Superiore a 200.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	850,00

Il canone massimo mensile di € 680,00 si applica anche ai comuni confinanti con comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Il comune può prevedere un proprio canone massimo mensile inferiore ai limiti massimi di cui alla tabella precedente.

8.3 Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

9. Entità del contributo reale

9.1 Nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico il comune, relativamente alle somme sia a carico del bilancio regionale sia a carico del bilancio comunale, può:

- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B di cui al punto 7. "Beneficiari" del presente allegato;
- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B di cui al punto 7. "Beneficiari" del presente allegato, fermo restando i limiti massimi dei valori ISE ed ISEE e le percentuali minime di incidenza del canone sul valore ISE e fermo restando le percentuali minime di incidenza e i limiti massimi di contributo del punto 8. "Entità del contributo teorico" del presente allegato.
- ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo.
Il canone annuo da prendere a riferimento è al lordo della eventuale riduzione di cui alla tabella del precedente punto 8.2 "Entità del contributo teorico".

Le precedenti facoltà del comune sono tra loro cumulabili.

9.2 In caso di contributo reale inferiore a EURO 50,00 non si procede alla erogazione.

10. Canone annuo di locazione

10.1 Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2009 e relativi sia ad alloggi situati nel comune di presentazione della domanda sia ad alloggi situati in un comune della regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda anche in seguito a proroga, rinnovo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione.

10.2 Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, i Comuni calcoleranno l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2009 provvedendo, anteriormente

all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro comune della regione Emilia-Romagna.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

- 10.3 Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

11. Domanda di accesso, certificazione e avente diritto al contributo

- 11.1 Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

- 11.2 La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

- 11.3 L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda di contributo.

12. Decesso

- 12.1 In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato:
- all'intestatario del contratto di locazione
 - al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto
- 12.2 Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede

individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

13. Bandi comunali

13.1 I bandi comunali dovranno essere aperti dalla data di avvenuta esecutività della presente delibera e dovranno essere chiusi entro e non oltre il 20/06/2009.

I Comuni possono stabilire propri termini di apertura più brevi nel rispetto dei termini massimi di cui sopra.

13.2 I Comuni inseriscono nei bandi le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal DPR n. 445/2000, dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 e dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242 del 04/04/2001, nonché gli adempimenti di cui al punto 14. "Istruttoria domande e procedure di erogazione" del presente allegato previsti nel caso di somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero oppure in caso di somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo oppure in caso di somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo di un valore stabilito dal comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.

14. Istruttoria domande e procedure di erogazione

E' di competenza dei Comuni:

14.1 procedere ad un confronto con le Organizzazioni Sindacali di settore nelle seguenti procedure:

- predisposizione del bando comunale di cui al punto 13. "Bandi comunali";
- determinazione della percentuale di copertura delle fasce oppure decisione di ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo, come previsto al punto 9. "Entità del contributo reale"

14.2 procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti
- b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo

- c) somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di cui alla tabella del punto 8.2 del presente allegato, di un valore stabilito dal comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%

il Comune, prima dell'erogazione del contributo, può:

- 1) verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata
- 2) escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al numero precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;

14.3 procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;

14.4 quantificare il contributo teorico suddiviso nella quota a carico del bilancio regionale pari all'85% e nella quota a carico del bilancio comunale pari al 15%;

14.5 definire le modalità di erogazione dei contributi;

15. Programma di gestione on line

15.1 I comuni che utilizzano il programma informatico regionale e quelli che utilizzano un proprio programma informatico devono caricare nel sito web regionale entro e non oltre il 08/09/2009 i dati necessari per la determinazione dell'importo del contributo teorico comunale e regionale da utilizzare per il riparto dei fondi. La tipologia dei dati e le modalità tecniche per l'inserimento verranno definite con successiva circolare emanata dal Servizio regionale Politiche abitative. Nella medesima circolare di cui sopra saranno definite anche le modalità di trasmissione dei dati da parte dei comuni che utilizzano un proprio programma informatico di gestione.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà l'esclusione del comune dal riparto dei fondi.

15.2 Ai fini della rendicontazione a consuntivo della gestione dell'anno 2009 con circolare del Servizio regionale Politiche abitative verrà stabilita la data entro la quale i comuni che utilizzano il programma informatico regionale on line dovranno aver concluso le operazioni di calcolo del contributo reale regionale e comunale.

Nella medesima circolare di cui sopra saranno definite anche le modalità tecniche di trasmissione dei dati da parte dei comuni che utilizzano un proprio programma di gestione informatico.

E' di competenza della Regione:

1. procedere al riparto della quota regionale del finanziamento, trasferendo al Tesoriere comunale gli importi assegnati;
2. accertare le economie dei comuni relative alla gestione degli anni precedenti.

ALLEGATO B)**Criteri applicativi del dispositivo e dell'allegato A).**

Nel presente allegato sono riportati chiarimenti relativi sia al dispositivo sia all'allegato A), di seguito denominati dispositivo e allegato A).

1. Premessa

E' data attuazione per l'anno 2009, con decorrenza dalla avvenuta esecutività del presente atto (l'esecutività decorre dalla data di approvazione da parte della Giunta Regionale), alle disposizioni degli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 in materia di contributi integrativi per l'accesso alla locazione.

Di conseguenza, l'operatività della deliberazione della Giunta Regionale n. 476 del 07/04/2008 in materia di fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione cessa a partire dalla avvenuta esecutività del presente atto.

Sono fatte salve, tuttavia, le operazioni di gestione ancora in essere a tale data.

2. Modifiche contenute nell'allegato A) rispetto alla deliberazione della Giunta Regionale n. 476/2008

Di seguito vengono elencate le differenze contenute nell'allegato A) rispetto alla deliberazione della Giunta Regionale n. 476/2008:

- punto 4.5: termine per il rendiconto della gestione 2008 (11/05/2009)
- Punto 7.12: aggiornamento dei valori ISE ed ISEE (doppio della pensione minima INPS per l'anno 2009 ai fini della collocazione nelle fasce dei beneficiari)_

3. Legenda

Le modifiche contenute nel presente allegato rispetto all'allegato B) alla deliberazione della Giunta Regionale n. 476/2008, che disciplinava il Fondo Regionale per l'anno 2008, sono evidenziate con il seguente simbolo *:

4. Risorse e criteri di ripartizione

- * Risorse statali pari a € **17.368.543,34** (attribuite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 10188 del 05/11/2008)
- * Risorse regionali pari a € **3.000.000,00** (legge regionale n. 23 del 19/12/2008 - bilancio di previsione anno 2009)

Eventuali integrazioni di fondi a carico del bilancio regionale saranno decise in sede di assestamento (luglio 2009)

Ai fini della determinazione del fabbisogno complessivo e della ripartizione delle risorse fra i Comuni, si precisa quanto segue.

Il contributo teorico è calcolato in base ai dati rilevati dalle domande dei richiedenti.

Il contributo erogabile è l'importo effettivamente disponibile per il richiedente calcolato in base alle risorse regionali e comunali.

La quota teorica regionale è pari all'85% del contributo teorico, quella teorica comunale è fissata in una quota non inferiore al 15% del contributo teorico, fatte salve le eventuali maggiorazioni comunali specificate al punto 6. "Eventuali integrazioni comunali" del presente allegato.

Nel caso di domanda eccedente la disponibilità, la Regione, in relazione alle richieste dei comuni pervenute relativamente al fabbisogno complessivo di tutte le fasce (A e B), provvede alla ripartizione delle risorse disponibili ridotte in misura proporzionale determinando la percentuale di copertura della quota a carico del bilancio regionale.

In tale caso, il Comune può ridurre la quota reale comunale fino alla medesima percentuale di copertura definita dalla Regione per la quota a carico del bilancio regionale.

Esempio:

Quota teorica regionale: € 3.400,00

Quota teorica comunale: € 600,00

Quota reale regionale: € 3.000,00 (quota di copertura pari al 88,30% di € 3.400,00)

Quota reale comunale: € 529,80 (quota di copertura pari al 88,30% di € 600,00)

Nel caso in cui il comune non provveda a erogare ai beneficiari la quota a carico del proprio bilancio dovrà restituire alla regione Emilia-Romagna la quota di contributo a carico del bilancio regionale con tempi e modalità stabilite da una circolare emanata dal Servizio regionale Politiche abitative.

Eventuali economie (derivanti da beneficiari che hanno rinunciato al contributo, oppure derivanti da beneficiari dichiarati decaduti dal comune in seguito a controlli ecc. relativamente sia a contributi dell'anno 2008 che di anni precedenti) potranno essere ridistribuite ai beneficiari, sempre sulla base dei criteri decisi dal Comune, fino ad un massimo dell'85% a carico del bilancio regionale.

Il comune dovrà comunque rispettare i limiti di entità del contributo previsti al punto 8. "Entità del contributo teorico" dell'allegato A).

Nel caso il comune decida di non ridistribuire le economie queste dovranno essere dichiarate dal comune come previsto dal successivo punto 5.1. del presente allegato.

5. Procedura di ripartizione delle risorse

Ai fini dell'assegnazione del contributo, come previsto dal punto 15. "Programma di gestione on line" dell'allegato A), i Comuni che utilizzano il programma informatico regionale e quelli che utilizzano un proprio programma informatico devono caricare nel sito web della Regione entro e non oltre il 08/09/2009 i dati che verranno definiti con successiva circolare emanata dal Servizio Politiche abitative.

I Comuni, successivamente al versamento presso la Tesoreria comunale della quota regionale delle risorse, provvedono all'erogazione dei contributi ai beneficiari integrando la quota regionale con la propria quota.

5.1 Economie di gestione

Per economie si intende esclusivamente, oltre alle economie della gestione 2008, anche eventuali somme che non sono state precedentemente dichiarate dal comune contestualmente alle richieste di contributo negli anni precedenti e che quindi non sono già state detratte nei suddetti anni dal saldo del contributo spettante al comune.

Tali somme potrebbero ad esempio riferirsi a contributi di beneficiari dichiarati decaduti dal comune (ad es. in seguito a controlli, errore del comune, ecc.) oppure a contributi a cui il beneficiario ha rinunciato e restituiti al comune dal beneficiario.

L'importo delle economie dichiarate sarà detratto dalla quota di contributo da erogare al comune nell'anno 2009.

Qualora il comune:

- non apra i bandi pubblici

- non riceva domande o dichiarare tutte le domande inammissibili

dovrà versare alla Tesoreria della Regione Emilia - Romagna entro e non oltre il 08/09/2009 le eventuali economie della gestione degli anni precedenti e relative alla quota di contributo a carico del bilancio regionale di cui sopra.

A tale scopo si ricordano gli estremi della Tesoreria regionale:

Unicredit Banca SpA (Agenzia Bologna Indipendenza - Bologna) Via Indipendenza, 11 - Bologna, ABI 2008 - CAB 2450 - Paese: IT - CIN - EUR: 42 - CIN: I - C/C 000003010203

Contestualmente al versamento dovrà essere inviata copia del mandato di pagamento al Servizio regionale Politiche abitative (V.le A. Moro, 38 - 40127 Bologna - Fax 051/283654).

6. Eventuali integrazioni comunali

Nel caso di copertura regionale ridotta a seguito di eccedenza della domanda rispetto alle risorse disponibili, i Comuni devono integrare la quota mancante con proprie risorse fino ad una percentuale non inferiore a quella prevista dalla regione Emilia-Romagna.

I Comuni, inoltre, possono aumentare il contributo con fondi propri fino ad un massimo del 25%, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto del Ministro dei LL.PP. 7/6/1999, per i soggetti caratterizzati da particolari situazioni di debolezza sociale.

In tale caso non si applicano i limiti relativi all'entità del contributo stabiliti al punto 8. "Entità del contributo teorico" dell'allegato A) per la parte di contributo a carico del bilancio regionale.

Tale possibilità di aumento del contributo a carico del comune non si applica ai nuclei familiari compresi nella fascia B in presenza di uno dei seguenti requisiti previsti dal punto 7. "Beneficiari" dell'allegato A):

- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;

- presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

Per tali soggetti, infatti, il medesimo punto 7. "Beneficiari" dell'allegato A) prevede già un abbattimento del 20% del valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare ai fini della collocazione del richiedente nella fascia.

7. Domanda di accesso e certificazione

Relativamente alla certificazione dei requisiti per l'accesso al contributo e degli elementi necessari al calcolo del valore ISE e ISEE si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive (DPR n. 445/2000).

A tale scopo dovranno essere utilizzati i modelli redatti secondo il modello tipo approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/05/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06/07/2001).

In caso di trasferimento della residenza in altro comune della regione Emilia-Romagna non è possibile presentare una nuova domanda di contributo qualora la domanda sia già stata presentata nel comune di precedente residenza.

La domanda può essere presentata anche da un componente il nucleo ISEE diverso dall'intestatario del contratto, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

8. Requisiti

I Comuni provvedono all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti previsti dall'allegato A):

A)

- Cittadinanza, permesso di soggiorno e carta di soggiorno
- Contratto di locazione registrato oppure assegnazione d'uso oppure in godimento di alloggio di Cooperativa a proprietà indivisa
- Residenza nel comune di presentazione della domanda e nell'alloggio oggetto della domanda
- Assenza di assegnazione di alloggio ERP o comunale
- Assenza di titolarità di diritti reali su uno o più alloggi

B)

- Patrimonio mobiliare e immobiliare

- Valore ISE
- Valore ISEE

I requisiti per l'accesso di cui alla lettera A) devono permanere in corso d'anno eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un comune della regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda.

Nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui alla lettera A) in corso d'anno, il comune provvederà a ricalcolare l'incidenza canone/valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito.

I requisiti per l'accesso di cui alla lettera B) sono desunti dalla attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del D. Lgs 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000, nonché del DPCM del 04/04/2001.

8.1 Accertamenti del comune

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, il comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanza erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche il comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

8.2 Permesso di soggiorno e Carta di soggiorno

Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il comune prima della erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.

8.3 Contratto di locazione

I contratti così detti ad "uso foresteria" non sono ammissibili a contributo.

E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente.

Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.

Non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1, della legge n. 431/98). A partire dal 30/12/1998 (entrata in vigore della legge n. 431/98) per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta (art. 1, comma 3, della legge n. 431/98).

Si ricorda che i contratti di locazione stipulati prima del 30/12/1998 e che sono stati rinnovati tacitamente sono disciplinati dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 (contratti liberi 4 + 4).

8.4 Registrazione del contratto di locazione

Ai sensi del DPR n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono soggetti a imposta di Registro i contratti verbali e in forma scritta, anche di sublocazione, nonché relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

Si ricorda che l'art. 5 del D.P.R. 131/86 stabilisce un principio di alternatività tra l'I.V.A. e l'Imposta di Registro, specificando che tutte le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione solo in caso d'uso qualora tutte le disposizioni in esse contemplate siano relative ad operazioni soggette ad I.V.A.

Quindi, in caso di alloggi assegnati in uso o godimento da Cooperative a proprietà indivisa oppure di alloggi dati in locazione da imprese (esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi - art. 2028 del codice civile) non è necessario effettuare la registrazione del contratto ai fini della ammissione a contributo.

Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, il Comune provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per l'erogazione del contributo.

E' ammissibile a contributo il contratto per il quale è stata fatta domanda di registrazione. Il comune prima dell'erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

8.5 Residenza

In caso di trasferimento della residenza in un alloggio in locazione situato in un comune della regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda, il comune, prima dell'erogazione del contributo, provvederà a verificare che la procedura di accertamento dell'Ufficiale dell'anagrafe si concluda con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo comune di residenza (art. 19 del DPR n. 223 del 30/05/1989).

8.6 Coabitazione di famiglie anagrafiche

Poichè il contributo in oggetto è finalizzato al sostegno al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione della situazione economica in caso di coabitazione si farà riferimento a tutte le famiglie anagrafiche che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.

In caso di un contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei familiari possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica separatamente dividendo l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.

In caso di un contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una però non residente nell'alloggio, potrà fare domanda solo la famiglia residente; il comune considererà solo la situazione economica della famiglia residente e dividerà l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.

In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.

Si ricorda che agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere

costituita da una sola persona (art. 4 del DPR n. 223 del 30/05/1989).

8.7 Assegnazione di un alloggio ERP

E' ammissibile a contributo la locazione fino al momento in cui l'alloggio ERP già assegnato entra nella disponibilità dell'assegnatario.

E' ammissibile la locazione in presenza di un alloggio ERP assegnato e disponibile per la quale sia già stata avviata la procedura di recesso da parte dell'inquilino.

8.8 Titolarità di diritti reali

Sono previste come ulteriori cause che non escludono dal contributo in caso di presenza di diritti reali su un alloggio in ambito provinciale:

- la concessione in comodato gratuito dell'alloggio a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado (artt. 74, 75 e 78 del codice civile), con esclusione quindi del coniuge, non facenti parte del nucleo familiare ai fini Isee. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso
- alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare

Si ricorda che:

- la parentela è il rapporto giuridico che lega i consanguinei tra loro. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo un capostipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino al capostipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si calcolano salendo da uno dei parenti sino al capostipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente.
- la affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi.
- i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.

9. Attestazione Inps

Si ricorda quanto segue:

- l'attestazione rilasciata dall'INPS ha validità annuale
- il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, in caso di mutamenti delle condizioni familiari ed economiche
- quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente quella precedente

Si precisa che ai soli fini del Fondo regionale per la locazione:

- non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale (punto 7. "Beneficiari" dell'allegato A))
- non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale (punto 7. "Beneficiari" dell'allegato A), in applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. 130/2000)
- sono fatte salve tuttavia le nuove dichiarazioni sostitutive chieste dal comune in seguito agli accertamenti di cui al punto 8.2 "Accertamenti del comune" di cui al presente allegato.

10. Valore ISE e ISEE

In conseguenza delle nuove competenze attribuite all'INPS dal D. Lgs. 130/2000 e disposizioni attuative (DPCM n. 221 del 07/05/1999, così come modificato dal DPCM n. 242 del 04/04/2001, nonché il sopra citato DPCM del 18/05/2001), i valori ISE ed ISEE nonché la somma dei redditi, il patrimonio mobiliare ed il patrimonio immobiliare relativi al nucleo familiare richiedente devono essere desunti dall'attestazione rilasciata dall'INPS.

10.1 Reddito IRPEF

Per la determinazione del reddito complessivo ai fini Irpef, si richiama quanto specificato nella Tabella 1 - Parte I -

del D. Lgs. 109/98 e s.m., dove si fa riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata oppure, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, all'ultimo certificato sostitutivo.

Per reddito complessivo si intende il reddito "lordo"; tale reddito non tiene conto degli oneri deducibili né delle detrazioni.

11. Dichiarazioni inattendibili

In caso di somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero (fatti salvi i redditi esenti) oppure in caso di somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo oppure di somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di cui al punto 8.2 dell'allegato A), di un valore stabilito dal comune e comunque compreso tra 0 e 30%, il comune, prima dell'erogazione del contributo, può:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata
- escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla verifica di cui all'alinea precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef).

Il Comune dovrà prevedere con proprio atto di indirizzo (delibera) i criteri sulla base dei quali valutare l'inattendibilità delle domande.

La somma dei redditi Irpef e Irap è indicata nell'attestazione Inps alla voce "Somma dei redditi".

12. Canone annuo

Si ricorda che il canone annuo da prendere come riferimento per il calcolo del contributo è al netto degli oneri accessori. Per la definizione di oneri accessori si rimanda all'art. 9 della legge n. 392/1978 ("equo canone") nonché all'art. 4 del decreto ministeriale del 30/12/2002 (G.U. n. 85 del 11/04/2003).

Il canone annuo, al netto degli oneri accessori, da assumere come base di calcolo per l'incidenza canone sul valore ISE è costituito dall'importo relativo all'anno in cui viene presentata la domanda di accesso al contributo.

Per il presente bando si deve fare riferimento all'anno 2009. In specifico concorrono al canone di locazione annuale 2009 le seguenti situazioni:

- le locazioni di alloggi situati nel comune in cui è stata presentata la domanda, fermo restando la presenza dei requisiti necessari per l'accesso al contributo al momento della locazione. Tali locazioni possono riguardare sia periodi anteriori che posteriori alla presentazione della domanda.
- le locazioni di alloggi situati in un comune della Regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda, fermo restando la presenza dei requisiti necessari per l'accesso al contributo al momento della locazione. Tali locazioni possono riguardare sia periodi anteriori che posteriori alla presentazione della domanda.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, anche in un altro comune della regione Emilia-Romagna, i Comuni provvederanno a calcolare l'incidenza del canone sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data della cessazione del contratto.

I Comuni applicheranno la medesima modalità di calcolo dell'incidenza anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula di un nuovo contratto di locazione.

Esempio:

Canone di locazione mensile = Euro 500,00

Contratto di locazione con decorrenza 01/01/2009 e cessato il 30/06/2009

Canone annuo = Euro 3.000,00

Incidenza = Euro 3.000,00 (Canone annuo)/Valore ISE

12.1 Canone massimo mensile

Ai fini del calcolo dell'entità del contributo, è stato previsto un canone massimo mensile articolato in base alla popolazione dei Comuni.

Il comune può prevedere un proprio canone massimo mensile inferiore ai limiti massimi previsti.

Il canone massimo mensile di € 680,00 si applica anche ai comuni confinanti con comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

13. Beneficiari morosi

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa di esclusione

dal contributo. Per l'accesso al contributo infatti è sufficiente la presenza dei requisiti di cui al punto 7. "Beneficiari" dell'Allegato A) che non comprendono l'avvenuto pagamento della locazione.

13.1 Sanatoria della morosità

Con la Legge n. 269 del 12/11/2004 è stato modificato l'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel senso che i comuni con delibera di Giunta possono prevedere, in caso di morosità, che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

Per l'attuazione della norma sopra citata (lasciata comunque alla discrezionalità del comune) è necessario che il comune adotti una delibera di Giunta.

Con la delibera di Giunta di cui sopra è opportuno che il comune stabilisca alcuni criteri per definire in quali casi ed a quali condizioni lo stato di morosità può determinare l'effetto disciplinato nella norma stessa (prevedendo ad es. che la morosità sia accertata giudizialmente oppure sia oggetto di un avviato procedimento di accertamento, oppure che sia sufficiente la sola autocertificazione della morosità, oppure considerare solo una situazione di morosità autocertificata dal conduttore e relativa ad un certo numero di mensilità ecc.).

13.2 Sfratto esecutivo per morosità e finita locazione

*In caso di presenza di ordinanza di convalida o sentenza di sfratto esecutivo per morosità oppure per finita locazione, per il calcolo dell'incidenza del canone sul valore Ise si dovrà considerare il numero dei mesi di locazione fino alla data di esecuzione del provvedimento fissata dal giudice (art. 56 della L. 392/1978 ("Equo canone")). Sono fatte salve le proroghe previste dalla legge n. 199 del 18/12/2009 (G.U. 296 del 19/12/2008).

13.3 Sospensione o proroga dello sfratto

Sono ammissibili a contributo le situazioni di sfratto esecutivo qualora sia in atto una sospensione o proroga dello sfratto.

14. Fasce di collocazione dei richiedenti e calcolo dell'Entità del contributo teorico e reale

Sulla base del valore ISE e ISEE e dell'incidenza del canone sul valore ISE, i richiedenti sono collocati in una delle fasce previste dall'allegato.

Esempi:

Parametro: 2,04

Valore ISE: Euro 8.000,00 (Fascia A - riduzione incidenza al 14%)

Canone di locazione annuo: Euro 4.000,00

Incidenza Canone/Valore ISE = 50%

Contributo annuo: $(50\% - 14\%) \times \text{Euro } 8.000,00 = \text{Euro } 2.880,00$

Nucleo di due persone con un solo reddito da pensione e con componente di età superiore a 65 anni (Valore ISEE diminuito del 20%)

Parametro: 1,57

Valore ISE: Euro 14.000,00

Canone di locazione annuo: Euro 5.000,00

Valore ISEE: Euro 8.917,20

Valore ISEE ridotto del 20% = Euro 8.917,20 - 1.783,44 = 7.133,76 (Fascia B - riduzione incidenza al 24%)

Incidenza Canone/Valore ISE = 35,71%

Contributo annuo: $(35,71\% - 24\%) \times \text{Euro } 14.000,00 = \text{Euro } 1.639,40$

-

14.1 Discrezionalità del comune nel calcolo del contributo reale

L'entità del contributo reale è determinata sulla base dell'incidenza del canone annuo (vedi punto 9. "Canone annuo e incidenza del canone sul valore ISE" del presente allegato) sul valore ISE.

E' demandata alla discrezionalità del comune nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico:

- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B di cui al punto 7. "Beneficiari" dell'allegato A);
- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce risultanti dalla ulteriore articolazione

delle fasce A e B di cui al punto 7. "Beneficiari" dell'allegato A);

- la riduzione dell'importo del contributo al 50% dell'importo del canone annuo.

Il canone annuo da prendere a riferimento è al lordo della eventuale riduzione di cui alla tabella del punto 8.2 "Entità del contributo teorico" dell'Allegato A).

Le facoltà del comune di cui sopra sono tra loro cumulabili.

Esempio:

Fabbisogno (regione + comune) = € 80.000,00

Risorse disponibili (regione + comune) = € 50.000,00

Fabbisogno Fascia A = € 50.000,00

Fabbisogno Fascia B = € 30.000,00

Copertura fascia A (regione + comune) = € 30.000,00 = 60%

Copertura fascia B (regione + comune) = € 20.000,00 = 66,70%

oppure, nel caso di ulteriore articolazione della fascia A:

Fabbisogno Fascia A1 = € 30.000,00

Fabbisogno Fascia A2 = € 20.000,00

Fabbisogno Fascia B = € 30.000,00

Copertura fascia A1 (regione + comune) = € 20.000,00 = 66,70%

Copertura fascia A2 (regione + comune) = € 10.000,00 = 50%

Copertura fascia B (regione + comune) = € 20.000,00 = 66,70%

15. Programma informatico di gestione

Il D. Lgs. 130/2000, che ha modificato il D. Lgs. 109/1998, ha demandato all'INPS il compito di creare una banca dati relativa all'ISEE.

Tra gli adempimenti dell'INPS è compreso anche il calcolo del valore ISE ed ISEE nonché il rilascio agli Enti erogatori ed al dichiarante di una attestazione contenente informazioni relative alla composizione del nucleo familiare ed alla sua situazione economica (vedi anche la Circolare INPS n. 153 del 31/07/2001 reperibile al seguente indirizzo internet: www.inps.it/Servizi/ISEE/).

Di conseguenza, l'INPS risulta essere l'Ente competente alla determinazione della situazione economica del nucleo familiare che chiede l'accesso a prestazioni sociali agevolate.

Pertanto, il programma di gestione informatizzato on line della Regione per l'anno 2009 avrà le seguenti funzioni:

- inserimento di dati rilevati dalla autocertificazione presentata al momento della domanda di accesso al contributo
- inserimento di dati risultanti dalla attestazione rilasciata dall'INPS
- inserimento di dati statistici relativi ai contratti di locazione e all'alloggio
- determinazione dei seguenti calcoli relativi a:
 - Collocazione del richiedente nella fascia
 - Contributo teorico regionale e comunale
 - Contributo reale regionale e comunale

Con circolare del Servizio regionale Politiche abitative si provvederà a definire più in dettaglio le funzioni del programma.

16. Riferimenti normativi

- * Legge n. 199 del 18/12/2009 (G.U. 296 del 19/12/2008).
- * Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 05/11/2008 (G. U. n. 281 del 01/12/2008)
- * Legge n. 133 del 06/08/2008 (G.U. n. 195 del 21/08/2008)
- Legge n. 269 del 12/11/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12/11/2004)
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30/12/2002 (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11/04/2003)
- Legge n. 2 del 08/01/2002 (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14/01/2002)
- Legge n. 189 del 30/07/2002 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2002)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 242 del 04/04/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26/06/2001)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18/05/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06/07/2001)
- Decreto Legislativo n. 130/2000 (Gazzetta Ufficiale del 06/06/2000)

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 07/05/1999 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 02/07/1999)
 - Decreto del Ministro dei LL.PP. del 7/6/1999 (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19/07/1999)
 - Legge n. 431/98 - art. 11 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/1998)
 - Decreto Legislativo n. 109/98 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 18/04/1998)
 - Decreto Legislativo n. 286 del 25/07/1998 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18/08/1998)
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26/04/1986 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/1986)
 - Circolare INPS n. 153 del 31/07/2001 (www.inps.it/) (seguendo il link "Le prestazioni a sostegno del reddito")
 - Sul sito INPS (www.inps.it/) è possibile consultare anche la sezione "Domande & Risposte" (FAQ) in materia di certificazione ISEE (seguendo il link "Le prestazioni a sostegno del reddito")
-
-

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>
Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.